

P E R C O R S I

DI DIRITTO
ECCLESIALE

EGIDIO MIRAGOLI (ED.)

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

*Il ministero del confessore:
indicazioni canoniche e pastorali*

Presentazione di S.E. mons. Carlo Redaelli

ANCORA

EDIZIONE
AGGIORNATA
E AMPLIATA

In pericolo di morte, se e come confessare e confessarsi

È affermazione comune che l'ordinamento giuridico della Chiesa riduca drasticamente le proprie norme di fronte alla morte; anzi secondo alcuni «tutto il castello o l'impalcatura giuridica della Chiesa rovinerebbe di fronte alla morte»¹: ci si troverebbe, infatti, dinanzi al momento decisivo per la salvezza dell'anima e nessuna normativa canonica potrebbe ritenersi di una grandezza proporzionata a sacrificare il bene così grande della salvezza delle anime, che appunto è *suprema lex* (cf can. 1752), prevalente perciò stesso sulle norme ecclesiali.

Questa affermazione è da verificare in questo breve contributo in riferimento al sacramento della penitenza², soffermandoci soprattutto sulla prassi dell'assoluzione sacramentale in pericolo di morte.

¹ Più o meno in questi termini amava esprimersi all'occasione durante il corso l'insegnante di diritto canonico nello Studio teologico del Seminario diocesano di Brescia.

² L'articolo riprende anche alcuni passaggi di un contributo più vasto, al quale si rinvia per una più ampia giustificazione e contestualizzazione: G.P. MONTINI, *La morte come fine del mondo individuale. Il pericolo di morte nel diritto canonico: normativa e significato ecclesiologico*, in AA.Vv., *La fine del tempo*, Brescia 1998, pp. 309-344. Cf pure M. RIVELLA, *Amministrazione e ricezione dei sacramenti in pericolo di morte. Il viatico*, in QDE 9 (1996) 314-320. Qualche ulteriore elemento in G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa: testo e contesto del can. 1299*, in QDE 26 (2013) 393-430.

Il pericolo di morte³

Il diritto, che per natura rifugge dalle definizioni, non determina il concetto di pericolo di morte, lasciandone la discussione e l'enucleazione delle distinzioni alla dottrina.

Gli autori, sulla scorta dei testi legislativi, distinguono fra "pericolo di morte [*periculum mortis*]" e "articolo di morte [*articulus mortis*]"⁴, definendone i concetti in modo corrispondente.

Il pericolo di morte si ha quando si verifica quella situazione in cui «una persona si trova nella vera e grave probabilità di sopravvivere e di soccombere»⁵. Per chi si trova in pericolo di morte

³ Il Codice conosce anche espressioni diverse per indicare direttamente o indirettamente il pericolo di morte. Basti pensare alla menzione nel can. 529 § 1 [cf can. 468 § 1 CIC 1917] dei malati «*morti proximi*», che il parroco è tenuto in particolare ad assistere con carità, sostenendoli con sollecitudine attraverso la grazia dei sacramenti e raccomandando la loro anima a Dio. Si veda pure la locuzione "*in casu necessitatis*", che in molti casi comprende o equivale a pericolo di morte.

Si prescinde in questo articolo dalla considerazione della curiosa variante del concetto di pericolo di morte, data dalla denominazione «pericolo di vita». Quest'ultima locuzione, che pure appartiene alla classicità, oggi pare avere una diffusione capace di competere con l'altra più comune (cf pure *Todesgefahr*, *Lebensgefahr*; *danger de mort*, *danger de vie*; *risk of death*, *risk of life*). Si giustifica attraverso la duplice funzione, soggettiva e oggettiva, che può svolgere il complemento di specificazione: in stato di pericolo è la vita (specificazione soggettiva); chi subirà la morte è in stato di pericolo (specificazione oggettiva). Per questo articolo si continuerà a preferire *periculum mortis*, anche se pure nel diritto canonico non è sconosciuta l'altra denominazione (cf, per esempio, can. 912 § 2: «*in vitae discrimen*»).

⁴ L'espressione *articulus mortis*, più rara di *periculum mortis*, si può tradurre "punto di morte", "momento della morte". In essa infatti *articulus* è assunto nel significato classico latino di «momento di tempo, momento giusto per una cosa [...] breve parte di tempo» (AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1940, *ad vocem*) e italiano di «istante, momento; occasione, congiuntura, momento critico» (S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, I, Torino 1961, *ad vocem*). Presso i Padri è attestato anzitutto l'uso classico latino del termine *articulus*, in connessione col termine specificativo che lo segue. Si può incontrare l'espressione *articulus temporis*. Significativo dell'uso ancora indeterminato l'apparizione in S. Agostino di *articulus vitae*: in merito alla questione del "digiuno" dai rapporti coniugali per la preghiera, l'ipponate afferma che non è poi gran cosa per gli sposati astenersi per pochi giorni, «se le vedove sante hanno preso tale impegno da un momento preciso della loro vita [*a certo vitae articulo*] alla fine e le sante vergini lo mantengono per tutta la vita» (*Sermo* 209, in PL 38, 1047). Intorno ai secoli VIII e IX comincerà a ricorrere l'espressione *articulus mortis*: cf, per esempio, art. 41 *concilium triburiense* (a. 895), in c. 11, C. XXVII, q. 2; Willibaldus, *Vita Bonifacii*, 8 (a. 763-765); Beda, *Historia ecclesiastica* V, 12. Graziano la userà una sola volta mutuandola da Algero di Liegi (cf *dictum post* c. 42, C. 1, q. 1). Solo ben più tardi diventerà espressione stereotipa ed acquisterà un preciso senso e contesto nell'indicazione del momento decisivo della morte (cf *Lexicon latinitatis neerlandicae Medii Aevi*, I, a cura di J.W. Fuchs - O. Weijers, Leiden 1977, *ad vocem*; *Mittellateinisches Wörterbuch*, I, München 1967, *ad vocem*). L'esclusività dell'espressione si avrà solo in epoca moderna, in connessione con la problematica delle facoltà concesse in punto di morte.

⁵ «*Illud rerum discrimen, in quo cum quis constitutus est, ipsum, et superesse, et occumbere posse, utrumque est vere graviterque probabile*» (D'ANNIBALE, *Summula Theologiae Moralis*, I, Romae

si verificano entrambe le probabilità. Può darsi che prevalga la *probabilità* di morire, ma dovrà essere almeno probabile anche la sopravvivenza. Tutti sempre si trovano nella *possibilità* di morire: la probabilità di morire implica la presenza di argomenti (di diritto e di fatto) che rendono fondata la previsione della morte, ancorché quest'ultima possa in realtà non sopravvenire o possa sopravvenire in realtà in un lasso di tempo anche abbastanza ampio.

L'articolo di morte si verifica invece «quando la morte sovrasta imminente, è moralmente certa ed è pressoché inevitabile»⁶. La certezza morale della morte imminente non esclude la possibilità che questa non sopravvenga, ma esclude la probabilità di sfuggirvi.

Entrambi i concetti prevedono una durata nel tempo. Ciò vale soprattutto per il pericolo di morte, che è come uno stato in cui si entra e si può perseverare anche per un periodo prolungato. Non si deve infatti confondere il fatto che nel pericolo di morte vi dev'essere la probabilità notevole che la morte sopraggiunga entro un tempo piuttosto breve⁷, con il fatto che tale probabilità possa durare anche molto a lungo.

Il pericolo di morte e l'articolo di morte sono equiparati dal diritto canonico recente⁸, quanto ad effetti giuridici, rilevando la differenza solo ormai per effetti marginali. D'altronde è chiaro che fra le due situazioni vi è una differenza più quantitativa che qualitativa. La probabilità infatti della morte, che costituisce il pericolo di morte, può essere maggiore o minore, accentuarsi o diminuire,

1892, n. 38, cit. da F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, I: *De Sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia*, Torino 1962⁷, n. 432, p. 370). In modo conforme alla classica definizione di D'Annibale si trova tutta la dottrina: cf L. BENDER, *Pericolo di morte*, in *Dizionario di teologia morale*, a cura di Fr. Roberti, Roma 1961³, p. 1114; A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *El problema del ministro extraordinario de la confirmación. Estudio historico-theologico canonico*, Salamanca 1952, p. 360.

⁶ «*Articulus mortis autem adest quando mors proxime instat et moraliter est certa, et fere inevitabilis*» (F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, I, cit., n. 432, p. 370).

⁷ Cf P. CIPROTTI, *Pericolo di morte*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, 2 («al massimo, di pochi giorni»).

⁸ «*In iure autem periculum et articulus mortis eodem sensu accipiuntur*» (F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, I, cit., n. 432, p. 370). In modo conforme tutta la dottrina: cf L. BENDER, *Pericolo di morte*, cit., p. 1114. Non sono pochi i documenti postconciliari che usano indifferentemente le due locuzioni per le medesime fattispecie, quali sinonimi. Il Codice di diritto canonico vigente non menziona più l'articolo di morte.

cessare o trasformarsi in certezza morale, in cui consiste appunto l'articolo di morte.

L'equiparazione giuridica dei due concetti avviene sia per la tendenza della dottrina ad interpretare largamente le disposizioni favorevoli previste per l'articolo di morte, estendendole benevolmente al pericolo di morte⁹; sia per un certo uso promiscuo delle due locuzioni¹⁰; sia per l'aggettivazione e le specificazioni che talvolta accompagnano la locuzione sul pericolo di morte: *urgente mortis periculo, in proximo mortis periculo, in vero mortis periculo, in mortis periculo ex quo decessurus/i praevideatur/antur...*

Non si possono però tralasciare casi in cui la distinzione opera un qualche effetto giuridico e comunque la necessità di una corretta interpretazione dei dati testuali.

Può essere per più aspetti rilevante giuridicamente la distinzione fra il pericolo di morte *ab intrinseco* e *ab extrinseco*. Il primo si ha quando il pericolo di morte proviene dalla stessa persona, a causa della sua età avanzata o a causa di una sua malattia. L'altro si ha quando il pericolo provenga da circostanze o avvenimenti esterni al soggetto e che costituiscono appunto minaccia alla sua vita. Può trattarsi, per esempio, di un'esecuzione capitale, di una mobilitazione generale o di incursioni in caso di guerra, di viaggi che comportano un rischio significativo, di interventi chirurgici gravi, di parti che comportano pericolo per la vita della madre, di progressiva degenerazione verso forme di pazzia perpetue¹¹.

La verifica del pericolo di morte è affidata o alla conoscenza delle cause o all'esperienza empirica, sia in ordine al suo inizio sia in ordine al suo permanere sia in ordine al suo finire¹². A volte la verifica del pericolo di morte è stata richiesta o auspicata col suffragio

⁹ Cf P. CIPROTTI, *Pericolo di morte*, cit., p. 2.

¹⁰ Cf L. BENDER, *Pericolo di morte*, cit., p. 1114; P. CIPROTTI, *Pericolo di morte*, cit., p. 2.

¹¹ «*Si quis versetur in periculo incidendi in perpetuam amentiam, perinde habetur ac si versaretur in periculo mortis*» (D'ANNIBALE, *loc. cit.*).

¹² Il pericolo di morte cessa definitivamente con la morte stessa. La fissazione del momento preciso della morte è pertanto di grande importanza. Il magistero ecclesiastico sta dedicando molto interesse a questo tema, anche se curiosamente questo non avviene precisamente e intenzionalmente in ordine all'amministrazione dei sacramenti al fedele (la *salus animarum* è la suprema legge della Chiesa; il *Dictionnaire de droit canonique* dedicava nel 1957 al tema della morte apparente ben tre colonne e in ordine all'amministrazione dei sacramenti), ma direttamente in ordine alla difesa del diritto alla vita degli uomini.

di medici o di periti. Il margine di discrezionalità di giudizio, in una materia in cui peraltro anche le nozioni medico-scientifiche non sempre possono soccorrere in modo significativo, si rivela comunque assai ampio e può generare oltre che incertezze, in momenti in cui spesso è richiesto di agire con decisione, anche scrupoli e dubbi.

Per questo risulta pienamente applicabile a quest'ambito il can. 144¹³, in ordine alla supplenza della potestà di regime esecutiva e delle facoltà in caso di dubbio positivo e probabile, da parte del ministro, sul verificarsi e sul permanere della situazione di pericolo di morte, e in caso di errore comune, da parte dei fedeli, sul possesso *in casu* della potestà o della facoltà nel ministro.

Per quanto attiene invece al termine definitivo del pericolo di morte, che avviene con la morte stessa, non ha senso alcuno (e non può pertanto prevedersi) l'applicazione del canone 144, poiché l'errore o il dubbio verterebbero su una condizione (la morte, appunto), che renderebbe il soggetto radicalmente incapace di ricevere i sacramenti o qualunque altra azione della Chiesa (eccetto il suffragio), che prevedono la vita del destinatario. In tali casi si deve invece ricorrere alla celebrazione *sub condicione* dei sacramenti¹⁴, alla condizione cioè che la persona che li riceve sia ancora in vita. E questo d'altronde richiede una valutazione prudenziale del termine preciso della morte, che non si affida semplicemente all'apparente cessazione di alcune funzioni vitali, ma considera la complessità della morte come processo¹⁵.

¹³ «§ 1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva. § 2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai cann. 883, 966, e 1111, § 1» (can. 144).

¹⁴ Ciò avviene indipendentemente dalla (opportunità della) menzione esplicita nella forma sacramentale, nel rito o nelle monizioni della condizione posta dal celebrante.

¹⁵ «Stabilire una definizione medica della morte è complicato dal fatto che allo stato attuale delle nostre conoscenze, la morte non sembra consistere in un arresto istantaneo di tutte le funzioni dell'organismo, ma piuttosto in una serie progressiva di arresti definitivi delle diverse funzioni vitali» (PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, documento *Dans le cadre*, 27 giugno 1981, n. 5.2). La cautela del magistero della Chiesa a ritenere il punto esatto della morte dovrebbe far ritornare i pastori d'anime a quelle cautele che i canonisti suggerivano circa l'amministrazione dei sacramenti a coloro che sono già spirati: «Si devono amministrare i sacramenti *sub condicione* fino a mezz'ora dopo l'ultimo respiro per coloro che sono morti in seguito a lunga malattia; fino a due ore dopo l'ultimo respiro per coloro che sono morti di malattia fulminante o per un accidente

Il sacramento della penitenza in pericolo di morte

«Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato» (can. 976).

Di fronte al pericolo di morte del fedele la Chiesa deroga a molte e gravi prescrizioni dell'ordinamento canonico in materia penitenziale.

La normativa canonica vigente per il pericolo di morte permette, anzi prescrive (cf can. 986 § 1), ad ogni sacerdote (presbitero e vescovo) di assolvere ogni fedele, senza più richiedere né la facoltà di assolvere (altrimenti necessaria per la validità del sacramento: cf can. 966 § 1); né alcuna licenza richiesta per luoghi o persone determinati; né lo stato clericale sacerdotale e neppure l'assenza nel ministro di irregolarità o impedimenti o censure: l'unica richiesta che permane riguarda la valida consacrazione (presbiterale o episcopale) del sacerdote, senza alcun riguardo alla propria vicenda esistenziale e canonica. Potrebbe pure, per esempio, trattarsi di un sacerdote che ha rinnegato la stessa fede, aderendo a un'altra religione.

La normativa canonica vigente permette (al fedele in pericolo di morte) di preferire a un sacerdote debitamente approvato un sacerdote in qualunque situazione canonica si trovi, fosse anche (stato) suo complice in un peccato contro il sesto comandamento (cf can. 977): si tratta della libertà massima ammessa in una disciplina che peraltro già prevede grande libertà di scelta del confessore da parte del penitente.

La normativa canonica vigente permette al sacerdote di assolvere da ogni e qualsiasi peccato, anche se la assoluzione fosse vietata e/o riservata a motivo di una censura (scomunica, interdetto e sospensione), anche se la censura fosse dichiarata o irrogata tramite decreto o sentenza giudiziale.

repentino» (F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., n. 198, p. 160). Sarebbe infatti veramente curioso che chiedessimo alla medicina e all'ordinamento giuridico cautele consistenti per poter procedere a espianti, mentre almeno le medesime cautele non venissero considerate per il bene (da assicurare) della salvezza eterna.

In caso di pericolo di morte la normativa canonica permette che la presenza fisica del penitente sia supplita attraverso una mera presenza morale, qual è quella data dalla conversazione telefonica¹⁶.

In caso di pericolo di morte la normativa canonica prevede pure il superamento dell'obbligo dell'accusa dei propri peccati prima dell'assoluzione nel contesto dell'assoluzione collettiva: «L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non vi sia imminente pericolo di morte [*immineat periculum mortis*]¹⁷ ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo [*tempus non suppetat*] per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti» (can. 961 § 1, 1°).

La fattispecie dell'assenza della previa confessione individuale non si presenta solo per il caso dell'assoluzione collettiva. Non si tratta neppure, come ognuno vede, della deroga dall'obbligo della confessione per l'assoluzione sacramentale: trattandosi di obbligo di diritto divino non può essere oggetto di deroga¹⁸. Si verifica piuttosto un caso in cui la confessione è posposta alla assoluzione, impartita collettivamente. A nulla varrebbe, anche in pericolo di

¹⁶ La Congregazione per la dottrina della fede, in una risposta all'arcivescovo di Monaco di Baviera, ha ammesso che non è permessa la confessione via telefono, «eccetto in un caso di estrema necessità [*mit Ausnahme eines extremen Notfalls*]» (Nota, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 158 [1989] 484), qual è appunto il pericolo di morte. Cf A.E. HIEROLD, *Beichte per Telefon? Bemerkungen zum "Ort" für das Bussakrament*, in AA.VV., *Fides et Ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag*, a cura di W. Aymans - A. Egler - J. Listl, Regensburg 1991, pp. 163-176. Sembra che storicamente Pio XII abbia concesso assoluzioni anche via radio nell'imminenza di incursioni aeree.

¹⁷ L'origine recente della normativa (nei periodi bellici di questo secolo) e la fattispecie derivatane (assoluzione collettiva) hanno portato ad alcune chiarificazioni sul concetto di pericolo di morte. La prima fattispecie trattava dei «*milites ad proelium vocatos*» (SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA, *declaratio*, 6 febbraio 1915, in AAS 7 [1915] 72). Fu subito necessaria una interpretazione: «*miles quicumque in statu bellicae convocationis, seu, ut aiunt, mobilisationis, constitutus, ipso facto aequiparari possit [potest] iis qui versantur in periculo mortis*» (SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA, *dubium*, 29 maggio 1915, in AAS 7 [1915] 282). In seguito si parlerà del pericolo di morte «*imminenti aut commisso proelio*» (SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Index facultatum*, 8 dicembre 1939, in AAS 31 [1939] 712), da interpretare in senso largo: «*statim ac necessarium iudicabitur*» (SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA, *dubium*, 10 dicembre 1940, in AAS 32 [1940] 571). Cf pure SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, *indultum particulare* [su richiesta dell'arcivescovo di Varsavia], 22 aprile 1940, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, I, Roma 1966, n. 1963.

¹⁸ Cf CONCILIO DI TRENTO, sessione XIV, 25 novembre 1551, can. 7 (DS 1707). J. Ratzinger, nell'intervento al Sinodo dei vescovi del 6 ottobre 1983, ebbe ad affermare che «*post omnia studia a Congregatione peracta interpretatio mere disciplinaris huius verbi 'iuris divini' historice et quoad rem penitus inacceptabilis et falsa videtur*» (dattiloscritto, p. 6).

morte¹⁹, l'assoluzione collettiva se il singolo penitente non facesse «contemporaneamente il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare» (can. 962 § 1).

Uguale deroga al principio della confessione previa all'assoluzione si ha in alcuni frangenti in cui «un'impossibilità fisica o morale scusi [appunto] da una tale confessione» (can. 960), fra cui certamente si possono porre alcune circostanze che si possono verificare in pericolo di morte. L'impossibilità fisica può verificarsi, per esempio, per la mancanza di tempo per urgente pericolo di morte o per l'estrema malattia o vecchiaia di un penitente²⁰. In questi casi il pericolo di morte crea *ipso facto* la circostanza derogatoria, poiché è chiaro che in pericolo di morte la celebrazione del sacramento sia *hic et nunc* necessaria e non comodamente differibile. «In caso di pericolo di morte imminente [*Si vero mortis periculum imminet*], basta che il sacerdote pronunzi le parole essenziali della formula dell'assoluzione, cioè: *Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*» (OP 21)²¹.

Il pericolo di morte può anche derogare alla stessa necessità della confessione e della assoluzione sacramentali per ottenere il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio. Si tratta dell'atto

¹⁹ Si prescinde qui dall'esame se in pericolo di morte tale proposito non sia implicitamente contenuto nella ordinaria disposizione esistente nello stesso pericolo a compiere tutto quanto è necessario per la propria salvezza. La norma del can. 962 § 2 tende comunque a far esplicitare tale proposito, qualora il pericolo di morte ne dia l'opportunità e il tempo.

²⁰ «Se poi, per il pericolo imminente di morte [*instante mortis periculo*], *tempus non suppetat* [...] si dia anzitutto la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche in forma generica, data l'urgenza [*etiam pro necessitate generice peragendae*]» (*Ordo Unctionis Infirmorum* [= OUI], n. 30). Cf pure *Ordo Paenitentiae* [= OP], n. 21. Per la dottrina cf, per esempio, F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., n. 167, p. 140; n. 193, pp. 155-156.

²¹ La denominazione «*essentialia*», riferita peraltro a «*verba*» non a «*formula*», deve essere rettamente interpretata. Non significa che l'assoluzione sacramentale impartita dal sacerdote con l'omissione di una o più parole o con l'uso di parole diverse sia invalida, in quanto la formula sarebbe carente di parole essenziali. La dottrina è comune e concorde nel ritenere la formula proposta *ad liceitatem*, mentre è sicuramente valida la formula che contenga la parola «*absolvo*» e la referenza alla persona («*te*» o simili): cf F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., nn. 52-57, pp. 50-56. Più semplicemente la denominazione «*essentialia*» di OP 21 intende distinguere la parte indicativa della formula di assoluzione («*E io ti assolvo...*») dalla parte deprecativa della medesima formula («*Dio Padre di misericordia...*»).

di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi (cf can. 916).

Il pericolo di morte è previsto quale condizione principale²², perché sia permesso ad un ministro cattolico di amministrare la penitenza ad un fedele appartenente ad una comunità ecclesiale diversa dalla cattolica²³. È il caso di un fedele acattolico occidentale che, non potendo raggiungere un ministro della sua comunità, chieda, ben disposto e spontaneamente, di accedere al sacramento della penitenza o dell'unzione degli infermi verso cui manifesti una fede cattolica (cf can 844 § 4). Si verifica in questa fattispecie l'urgenza del fedele di acquistare o recuperare la grazia. Tale urgenza, soprattutto in connessione con il pericolo di morte, prevale sul principio, del tutto ordinario, che la comunione nella celebrazione dei sacramenti presuppone la comunione gerarchica e magisteriale, in una parola ecclesiastica (cf *Unitatis redintegratio* [= UR], n. 8).

L'integrità della confessione nel sacramento della penitenza in pericolo di morte

È nell'*Ordo Unctionis Infirmorum* che oggi si può rinvenire qualche indicazione sulla delicata e neppur infrequente situazione in cui si trova il sacerdote chiamato al capezzale di un morente.

Due appaiono le questioni principali: quale sacramento dare per primo? In quale forma celebrare il sacramento della penitenza?

«Se poi, per il pericolo imminente di morte, non ci fosse tempo per conferire tutti i sacramenti nel modo sopra indicato, si dia anzitutto la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche in forma generica, data l'urgenza; quindi gli si amministri il

²² Al pericolo di morte è assimilata un'altra grave necessità (cf can. 844 § 4): «Il vescovo diocesano, tenendo conto delle norme che possono esser state stabilite in tale materia dalla conferenza episcopale [...], fissi norme generali che permettano il discernimento in situazioni di grave e pressante necessità [grave et pressante nécessité]» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, direttorio *La recherche de l'unité*, 25 marzo 1993, n. 130).

²³ Non si tratta qui dei battezzati che appartengano alle Chiese orientali o a Chiese «che, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali» (can. 844 § 3). Questi ultimi infatti possono ricevere i sacramenti da un ministro cattolico secondo una normativa molto più larga (cf can. 844 § 3).

Viatico, al quale è tenuto ogni fedele in pericolo di morte; poi, se c'è tempo ancora, gli si conferisca la sacra Unzione» (OUI 30b)²⁴.

Si prevede, pertanto, con chiarezza che il sacramento della penitenza dev'essere proposto e celebrato per primo, con precedenza sul viatico, l'unzione degli infermi e, eventualmente, la confermazione.

La precedenza del sacramento della penitenza è dovuta alla sua principale e naturale funzione di perdono dei peccati, premessa necessaria al viatico e premessa opportuna alla unzione degli infermi, che pure, se necessario, comporta il perdono dei peccati.

Più articolato il discorso circa l'integrità della confessione nel caso di celebrazione del sacramento della penitenza in pericolo di morte. Già sopra si è detto che deroga al principio della confessione previa all'assoluzione si ha in alcuni frangenti, quali, per esempio, la mancanza di tempo per urgente pericolo di morte o l'estrema malattia o vecchiaia di un penitente²⁵, e si è detto della ragione sufficiente della deroga. Il testo del rituale sopra citato richiede una confessione, ossia un'accusa dei peccati, almeno generica.

Un buon punto di riferimento è la dottrina e la prassi classiche sull'argomento²⁶, secondo le quali il confessore in caso di pericolo di morte deve adattarsi al caso che ha di fronte, considerando fino a quale punto è possibile (fisicamente e moralmente) richiedere una confessione, ossia un'accusa da chi si trova in pericolo di morte. A volte si potrà avere un inizio di accusa, che poi potrà non essere terminata. A volte si potrà solo richiedere la recita (magari guidata dal

²⁴ « Si vero, instante mortis periculo, tempus non suppetat omnia sacramenta modo superius descripto ministrandi, primum detur infirmo opportunitas confessionis sacramentalis, etiam pro necessitate generice peragendae, deinde ei praebeatur Viaticum, ad quod recipiendum quivis fidelis in periculo mortis tenetur. Postea, si tempus adhuc superest, sacra Unctio conferatur».

²⁵ «In accord with the law and practice of the Church, the faithful must orally confess their sins (auricular confession), except in cases of true physical or moral impossibility (e.g., extreme illness or physical condition inhibiting speech, speech impediment, etc.)» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare, 20 marzo 2000, in «Notitiae» 36 [2000] 314).

²⁶ Cf, per esempio, F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., nn. 187-198, pp. 154-160 (Articulus V. *De absolute moribundorum*).

confessore) dell'atto di dolore o di una preghiera analoga. A volte potrà darsi solo l'assenso alla assoluzione sacramentale.

Non preclude la confessione sacramentale neppure lo stato di chi si trova in pericolo di morte e non può né chiedere la confessione né dare un segno di penitenza²⁷. Questo è certo dal punto di vista costituzionale, ossia in riferimento alla natura del sacramento: può essere conferito anche prescindendo da una richiesta *attuale* e da un pentimento *attuale*.

Diversa è la questione che attiene alla verifica se chi si trova in pericolo di morte in forma *virtuale* o *abituale* voglia ricevere la confessione o sia in stato di pentimento. A questa verifica possono concorrere efficacemente, per esempio:

- i parenti che testimoniano che l'interessato ha manifestato in tempo recente o lontano la volontà o l'assenso a «chiamare il sacerdote» quando necessario;
- lo stile di vita della persona conosciuto da molti;
- la conoscenza personale del sacerdote della volontà dell'interessato;
- la sofferenza con la quale l'interessato viveva in una situazione matrimoniale irregolare.

L'unico caso, al riguardo, nel quale il confessore non potrebbe dare l'assoluzione a chi è in pericolo di morte, parrebbe che si possa ricostruire da alcuni elementi di quanto è previsto dalla normativa per la esclusione delle esequie (cf can. 1184): che il fedele cattolico viva manifestamente (ostinatamente, ostentatamente) in una situazione di peccato e non abbia dato alcun segno di pentimento. A questi ultimi non potrebbe essere impartita l'assoluzione sacramentale se non possono manifestare in qualche modo in pericolo di morte la volontà di riceverla o un segno di pentimento o al confessore non consti *in alcun modo* della volontà di riceverla o di un segno di pentimento.

²⁷ «Itaque, omnibus mature perpensis, [...] conclusio certa haec est: moribundi sensibus destituti, qui confessionem non peregerint nec signum doloris manifestaverint, possunt semper absolvi, et generatim debent absolvi» (F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., n. 197, p. 160; cf pure n. 47-48, pp. 44-46).

La Chiesa chiede ai propri ministri sacri, ma anche ai familiari e ai fedeli, di essere preparati per una pastorale dei moribondi²⁸, che comprende, oltre alla celebrazione dei sacramenti, l'accompagnamento del fedele nella malattia e fino al transito definitivo (cf soprattutto OUI 32-36):

«Senza dubbio rimane fino alla fine il dovere di credere nell'efficacia *ex opere operato* dei sacramenti (riconciliazione, viatico, sacramento dei malati) e della loro amministrazione sotto condizione nei casi previsti. Tuttavia l'apparizione improvvisa del prete solo all'ultimo istante rende molto difficile, e a volte impossibile, l'esercizio del suo ministero»²⁹.

Le costanti principali della normativa della Chiesa per il pericolo di morte

«La Chiesa non ha in vista che la salvezza dell'anima che sta per presentarsi dinanzi a Dio e mette in opera tutte le sue risorse per cercare di assicurarla»³⁰.

Le risorse messe in atto dalla Chiesa sono molteplici. Esse rispondono ad alcune dinamiche peculiari.

Sono anzitutto volte all'alleggerimento, allo snellimento e *alla semplificazione delle normative canoniche*. È come se della normativa canonica nel pericolo di morte si richiedesse l'essenziale. A volte si ha l'impressione che si oltrepassi anche questa soglia, nel tentativo di assicurare la salvezza dell'anima. Ciò corrisponde all'*angustia temporis*, alle limitate possibilità di movimento che denotano normalmente il pericolo di morte. Da questo emerge un'immagine della normativa canonica come regolazione propria delle circostanze ordinarie di vita, tipica dell'*id quod plerumque accidit*.

²⁸ Cf SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, istruzione *In ecclesiasticam futurorum*, 3 giugno 1979, Appendice III, 7 (*de pastoralis cura morientium*); CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare *Come è a conoscenza*, 16 luglio 1969 (*preparazione dei fedeli alla morte*).

²⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, documento *Dans le cadre*, cit., n. 6.1.3.

³⁰ «L'Église n'a en vue que le salut de l'âme qui va paraître devant Dieu et elle va mettre en oeuvre toutes ses ressources pour chercher à l'assurer» (H. ABONNEAU, *Mort*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, col. 943).

La semplificazione normativa del punto di morte *non porta però all'annullamento delle norme ecclesiali*. La Chiesa non sospende la sua azione; non affida alla misericordia di Dio, astenendosi dall'agire e dal normare situazioni vicine al limite. La normativa canonica per il punto di morte è tutta propria della Chiesa e partecipa di tutte le sue caratteristiche di normativa pubblica. L'osservazione non può essere relegata nella ovvietà. Il diritto normalmente non pretende di normare tutta la vita; si (auto)limita ai casi più comuni e frequenti. Non vuole di solito normare le eccezioni. Al contrario la Chiesa riduce il suo apparato normativo per poter "regolare" e pur di poter "regolare" anche i momenti vicini all'estremità della vita. Ciò appartiene alla coscienza della Chiesa secondo cui «non vi è altro mezzo per assicurare con certezza la salvezza» agli uomini al di fuori della sua azione sacramentale³¹. Un affievolimento della coscienza di tale mediazione necessaria della Chiesa in ordine alla salvezza, porta prima ad un diminuito interesse per il pericolo di morte e poi ad un allentamento della normativa canonica per la situazione di pericolo di morte.

La normativa canonica peculiare per il pericolo di morte è *tutta volta alla salvezza della singola anima*. È una normativa che contempla in modo del tutto peculiare il singolo fedele. Rarissimamente la normativa data per il pericolo di morte considera la situazione in cui il pericolo di morte tocca un'intera comunità. In questi casi si preferisce ricorrere, anche in forme nuove ed estensive, al *votum sacramenti*³². Il ridimensionamento strutturale della Chiesa è invece

³¹ Cf, per esempio, in ordine al battesimo, CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione *Actio pastoralis*, 20 ottobre 1980, n. 13: «...mediante la sua dottrina e la sua prassi, la Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare [ad certo procurandum] ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna [...] Quanto ai bambini morti senza il battesimo, la Chiesa non può che affidarli [nihil aliud agere potest nisi (...) committere] alla misericordia di Dio».

³² «Ai singoli fedeli o comunità [aut communitatibus] [...] la grazia del Redentore comunque non manca. Infatti, intimamente animati dal desiderio [votum] del sacramento e congiunti a tutta la Chiesa nella preghiera, invocano Dio, innalzano a lui i propri cuori ed essi stessi, per virtù dello Spirito Santo, godono della comunione con la Chiesa, vivo Corpo di Cristo, e con lo stesso Signore. I medesimi dunque, legati con il desiderio del sacramento [voto sacramenti] alla Chiesa, benché esternamente sembrino isolati, tuttavia sono in stretta e reale comunione con la Chiesa e pertanto ricevono i frutti del sacramento» (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Epistula ad Ecclesiae Catholicae Episcopos de quibusdam quaestionibus ad Eucharistiae Ministrum spectantibus*, 6 agosto 1983, III, 4d; i corsivi sono nostri). Sul punto cf B. KLOPPENBURG, *La necessità dell'Eucaristia e il Voto del sacramento*, in «L'Osservatore Romano», 19 ottobre 1983, p. 7.

concepito solo in funzione della salvezza da assicurare al singolo fedele. La fine è sempre del singolo. La salvezza da assicurare è sempre al singolo. Non c'è, non si dà la fine di una comunità o la sopravvivenza di una comunità da assicurare, la salvezza di una comunità da procurare.

Lo stesso ordine della Chiesa, *la sua stessa struttura la Chiesa è disposta a mettere in pericolo per assicurare la salvezza del singolo* che versi in pericolo di morte. Non si deve minimizzare infatti il pericolo in cui è posto l'ordine della Chiesa, quando sotto gli occhi di tutti ne è prevista la risoluzione, seppur in un caso particolare. Di fatto l'evoluzione canonica e dogmatica in ordine ad alcuni sacramenti e ad alcuni punti della fede è avvenuta anche a partire dalla speciale normativa messa in atto dalla Chiesa per coloro che si trovavano in pericolo di morte³³.

L'eccezione mette in pericolo l'osservanza reale della regola. La Chiesa non teme il pericolo della diminuzione di compattezza attorno alle proprie norme, pur di sovvenire al singolo fedele. Sembra alla fine decisivo per la Chiesa che la singola persona si salvi.

Il significato principale della normativa canonica sul pericolo di morte

La meticolosità con cui la Chiesa pretende di normare il pericolo di morte ci assicura che *noi abbiamo solo il tempo per agire e noi possiamo agire solo nel tempo*. «La morte pone fine a quella fase della vocazione dell'uomo che consiste nello sforzo di tendere nel tempo alla perfezione integrale»³⁴. Non possiamo rimandare nulla

³³ Circa il sacramento della penitenza è innegabile che la prassi della penitenza in *extremis* abbia contribuito alla maggiore valorizzazione e messa in luce nel sacramento della *conversio* e della *reconciliatio* rispetto alla *satisfactio*, ossia all'esecuzione materiale dell'opera penitenziale imposta. Cf alcuni elementi in G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa...*, cit., pp. 426-429. La medesima prassi penitenziale nei confronti dei moribondi avrebbe influenzato e fatto evolvere la dottrina sul purgatorio (cf J. NTEDIKA, *La pénitence des mourants et l'eschatologie des Pères latins*, in AA.VV., *Message et mission. Recueil commémoratif du Xe anniversaire de la Faculté de théologie*, Louvain-Paris 1968, pp. 109-127).

³⁴ «Elle met un terme à la phase de sa vocation qu'est l'effort de tendre dans le temps à sa perfection intégrale» (PONTIFICIO CONSIGLIO COR UNUM, documento *Dans le cadre*, cit., n. 2.2.1). «La mort fait partie de notre horizon humain [...] un élément constitutif de la vie» (GIOVANNI PAOLO II, messaggio *Déjà en divers circonstances*, 22 luglio 1982, in AAS 74 [1982] 1174).

ed alcunché fuori e al di là del tempo. Non abbiamo alternative. Non vi sono pause al tempo. Il tempo non patisce interruzioni che non siano colmate ancora dal tempo.

Certamente il tempo non è però quello ritmico e sempre uguale, scandito dagli orologi. È il tempo dell'imminenza, della fretta, dell'ultima ora.

Ma è pure il tempo ultimo, della concentrazione, quello più lento, che riporta tutto il tempo alla sua fine. «Sempre l'uomo desidera fare il bene, proprio quando allora la morte si prende il tempo», afferma S. Pietro Crisologo³⁵.

E il tempo ultimo è quello in cui chiunque

- vuole quanto è necessario per la sua salvezza;
- si presume che voglia e desideri tutto quanto è necessario per la sua salvezza³⁶;
- se potesse volere, vorrebbe tutto quanto è necessario per la sua salvezza.

Gran parte delle norme speciali che la Chiesa conosce per il tempo del pericolo di morte, più che essere costituite tali per volontà positiva della Chiesa, sono dichiarazioni del tipo di tempo che la morte produce nelle sue vicinanze, sono deduzioni dalla qualità del tempo prossimo alla morte. Si pensi, per esempio, al destino cui sono sottoposte tutte le condizioni per l'accesso ai sacramenti che, in momenti normali di vita, consistono in una serie di atti concreti di conversione o di rottura del proprio modo di vita o, almeno, in (serie) promesse di fare per il futuro o dichiarazioni di professare. Se è vero infatti che, per fare un esempio, «l'unzione degli infermi non si deve conferire a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto» (can. 1007), è però altrettanto vero che un qualunque segno di penitenza o anche solo la richiesta, anche implicita, sul letto di morte di ricevere il sacramento configura, per esempio, sufficientemente, in assenza di controindicazioni esplicite, il recesso o la promessa di recesso dell'infermo dalla situazione

³⁵ «Semper homo bona facere tunc cupit, quando mors faciendi tempus adsumit» (Sermo 125, 9).

³⁶ «Even one who has been careless in the practice of religion can usually be presumed to have the intention of accepting whatever spiritual aid the Church will offer him in the last crisis» (H.J. DZIASZ, *The Provisions of the Decree Spiritus Sancti Munera: the Law for the Extraordinary Minister of Confirmation. A Dissertation*, Washington 1958, p. 138).

matrimoniale irregolare, permettendo la celebrazione del sacramento³⁷.

La peculiarità del tempo della morte e dell'intervento della Chiesa emerge dalle conseguenze che (ri)appaiono là dove il tempo riprenda il suo corso, dopo un'accelerazione che sembrava condurre al termine, ma in cui il termine non si è dato. Non tutto ratifica la Chiesa di quello che è stato compiuto in tempo del pericolo di morte. Molto di quello che lì è stato compiuto, deve distendersi nel tempo quotidiano, riacquistato dopo il timore dei giorni della propria fine, rimandata. Se il fedele si riprende, si richiede al medesimo fedele l'adempimento delle condizioni che hanno subito una deroga per il pericolo di morte³⁸, a volte *sub poena reincidentiae*, ossia con la minaccia di ritrovarsi nella situazione precedente all'intervento della Chiesa per lo specifico pericolo di morte.

La Chiesa appare alla fine configurare la sua azione e le sue azioni di strumento della salvezza a partire dalla condizione concreta dell'uomo e del fedele, che sperimenta le peculiarità di un cammino che conosce un inizio, uno sviluppo e poi senz'altro una fine.

³⁷ Per alcuni riferimenti alla dottrina tradizionale cf F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II, cit., nn. 187-197, pp. 154-160 [*De absolute moribundorum*]. Per alcuni aspetti, inerenti alla necessità di manifestare una fede cattolica sul sacramento da ricevere nella *communicatio in sacris*, cf G.P. MONTINI, *L'Unzione degli infermi e la communicatio in sacris*, in QDE 9 (1996) 334-335. Cf pure can. 740 CCEO: «*Christifideles graviter aegrotantes, qui sensus vel usum rationis amiserunt, praesumuntur velle sibi hoc sacramentum ministrari in periculo mortis vel etiam ad iudicium sacerdotis alio tempore*».

³⁸ Qui si pone, per esempio, l'obbligo del fedele di sottoporre alla Chiesa nel sacramento della penitenza alla prima occasione i peccati perdonati con una confessione generica o senza alcuna confessione individuale in pericolo di morte.